

TI_GERICHTE 14.1997.8 vom 30. Oktober 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-10-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1997.8

FR: TI_GERICHTE 14.1997.8 du 30 octobre 1997

IT: TI_GERICHTE 14.1997.8 del 30 ottobre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Nel caso di un'esecuzione ordinaria per titolo cambiario l'esame della sua esecutività si estende all'accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §59 p. 141). b) In linea di principio i vaglia cambiari doc. C, D e E, che adempiono i requisiti i cui all'art. 1096 CO, così come la dichiarazione 19 febbraio 1996 sottoscritta da _____ (doc. B), costituiscono validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF.

E. 2

girare il vaglia cambiario di nuovo in bianco o a persona determinata;

E. 3

trasmettere il vaglia cambiario a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla. Secondo l'art. 1004 CO la girata trasferisce tutti i diritti inerenti il vaglia cambiario. Ex art. 1006 cpv. 1 CO il detentore del vaglia cambiario è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate. Chi si legittima in tal modo, vale fino a prova contraria, anche come legittimato materialmente, come proprietario del titolo cambiario e pertanto come creditore del credito cambiario (A.Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit., § 11 n. 53 p. 181). c) Secondo l'art. 1022 cpv. 1 CO, l'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato. L'emittente di un vaglia cambiario, siccome promette il proprio pagamento, è debitore principale e non potenziale debitore in seguito a regresso. Ciò significa che l'emittente di un vaglia cambiario garantisce il pagamento come l'accettante della cambiale (art. 1099 cpv. 1 CO). Per mantenere il diritto cambiario contro l'emittente non occorre pertanto né la presentazione tempestiva, né il protesto, per cui se l'avallante si obbliga per l'emittente, egli diventa

debitore principale e garante, senza che vi sia la necessità di levare protesto (A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit., § 16 n. 8 p. 221 e § 14 n. 13 p. 211 e rif. ivi). Ex art. 1044 cpv. 1, 2 e 4 CO l'avallante del vaglia cambiario risponde in solido verso il portatore. Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligate. L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, a che se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto. d) L'escusso ha contestato la legittimazione attiva dell'appellante, sostenendo che creditrice è la _____.

L'appellato ha prodotto una convenzione stipulata dai coniugi _____ con la citata banca il 1. aprile 1996 (doc. 2), in merito allo sconto di un vaglia cambiario emesso dai coniugi _____ all'ordine dello Studio d'architettura _____ per l'importo di Fr. 213'000.--, nella cui premessa viene menzionata la surrogazione della _____ nei diritti dello Studio d'architettura _____ nei confronti dei coniugi _____. Dalla convenzione risulta che il vaglia cambiario è scaduto e che per il rimborso dell'importo di Fr. 213'000.-- e delle spese, _____ ha sottoscritto a favore dello Studio _____ cinque vaglia cambiari per l'importo di Fr. 50'000.-- ciascuno, i quali sono stati avallati da _____. Questa convenzione, stipulata esclusivamente tra la _____ e ed i coniugi _____, non esplica tuttavia alcun effetto sulla posizione creditoria del precedente. Dagli atti non risulta d'altro canto indizio alcuno in merito alla tacitazione dell'arch. _____ e alla surrogazione della _____ nei suoi diritti. Non basta infatti asserirlo unilateralmente come affermato apoditticamente, ma non provato, alla premessa a) a pag. 1 della Convenzione doc. 2. Determinante è infatti che, indipendentemente da possibili girate in bianco, i titoli cambiari in esame sono stati presentati dall'arch. _____ che, ex art. 1006 cpv. 1 CO, quale loro detentore è considerato portatore legittimo, legittimato materialmente, proprietario dei titoli cambiari e creditore dei crediti cambiari. e) L'appellato ha poi sostenuto l'infondatezza del credito. Ex art. 1022 cpv. 2 CO l'obbligazione dell'avallante è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma. L'avallo non dipende infatti dalla validità materiale dell'obbligazione assunta dal debitore principale. L'avallante si obbliga indipendentemente. Per questo può far valere solo eccezioni ex art. 1007 CO (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit., § 14 n. 11 p. 210 e rif. ivi). Ex art. 1007 CO la persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore eccezioni fondate sui suoi rapporti personali con il traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando il titolo cambiario, abbia agito scientemente a danno del debitore. L'escusso non ha eccepito alcun vizio di forma dell'obbligazione avallata, per la quale è stata prodotto il riconoscimento di debito sottoscritto il 19 febbraio 1996 da _____ (doc. B), in cui essa si è dichiarata debitrice nei confronti del precedente di Fr. 213'000.--, garantiti da cambiale e di Fr. 37'000.-- per le spese causate per il ritardo nel pagamento, debito per il quale ha sottoscritto

E. 5

febbraio 1997 dell'arch. _____, è accolto. Di conseguenza la sentenza 27 gennaio 1997 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “ 1. L'istanza 20 novembre 1996 dell'arch. _____, è accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta da _____ al PE n. _____ del 28 ottobre/4 novembre 1996 dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 150'000.--. 2. La tassa di giustizia di Fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico di _____, che rifonderà all'arch. _____ Fr. 600.-- a titolo di indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 225.--,

già anticipata dall'appellante, è a carico di _____, che rifonderà all'arch. _____
Fr. 1'000.-- a titolo di indennità. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello Il presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.